



CONCORSO

COLLABORATORE
e **ASSISTENTE**
AMMINISTRATIVO ASL

nelle **Aziende sanitarie locali**

MANUALE di **TEORIA** e **QUIZ**

con **FORMULARIO** degli atti più rilevanti

EDIZIONE INTERAMENTE RIPENSATA

VII Edizione **2025**

NLD
CONCORSI

la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali». L'art. 116, inoltre, rende possibile l'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni di autonomia nell'ambito di alcune materie indicate dall'art. 117, secondo comma, (tra le quali la lettera s), e di tutte le materie di cui al terzo comma del 117.

Di recente, altre due disposizioni di importanza fondamentale sono state interessate da modifiche (l. **cost. 1/22**) che valorizzano ulteriormente l'ambiente quale bene costituzionalmente protetto e oggetto di tutela necessaria, nonché quale limite allo svolgimento di attività umane potenzialmente dannose per l'ecosistema.

All'**art. 9 cost.** (norma già in passato richiamata per affermare la rilevanza costituzionale dell'ambiente quale bene giuridico unitario) è stato aggiunto un terzo comma in forza del quale la Repubblica [...] Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Ancora, secondo la nuova formulazione dell'**art. 41 cost.**, l'iniziativa economica privata [...] Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

Resta aperto il problema della definizione dell'ambiente, ormai menzionato in molteplici disposizioni di legge anche di rango costituzionale, quale bene giuridico unitario, problema che, tenuto conto della profondità e capillarità delle singole discipline che pacificamente vi si riconducono (si pensi alle norme in materia di prevenzione dell'inquinamento, di gestione dei rifiuti, di sicurezza sui luoghi di lavoro) resta con ogni probabilità relegato entro i limiti di un dibattito puramente teorico, che vede confrontarsi, in particolare, **teorie pluraliste** (che negano l'esistenza di un bene ambiente specificatamente tutelato e che affermano la presenza di una pluralità di beni, l'aria, l'acqua, il suolo, il paesaggio, la flora, la fauna ecc., oggetto di tutele giuridiche distinte e differenziate) e **teorie moniste** (che accolgono una nozione unitaria di ambiente, indubbiamente confortata, oggi, dai ripetuti riferimenti contenuti nella Costituzione).

Resta fermo, in ogni caso, che la tutela dell'ambiente " *comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acqua, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni*" (**Corte Cost. n. 210/87**).

La giurisprudenza (v. es. **TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 15 gennaio 2021, n. 47**) ha precisato che, coerentemente al principio di matrice eurolunitaria per cui chi inquina paga, il soggetto tenuto ad effettuare interventi di bonifica ambientale (e connesse attività preparatorie) è il responsabile dell'inquinamento, non la proprietà dell'area, che non può essere considerata come destinataria di una fattispecie di responsabilità oggettiva (che prescinde dal profilo soggettivo della colpa). Sul proprietario incolpevole incombe solamente una responsabilità patrimoniale, nei limiti del valore del fondo dopo gli interventi di ripristino ambientale, per il caso in cui non sia possibile individuare il responsabile dell'inquinamento ovvero non sia possibile ottenere da questi l'adempimento degli obblighi ripristinatori su di esso incumbenti.

3. L'inquinamento idrico. La disciplina degli scarichi. Il risparmio idrico. Le acque destinate al consumo umano: il nuovo d.lgs n. 18/23. Le novità del D.l. 31 dicembre 2024, n. 208, conv. in L. 28 febbraio 2025, n. 20

Le disposizioni in materia di **tutela delle acque** sono oggi contenute nella parte terza (artt. 53 ss.) del d.lgs 152/06 (c.d. Codice dell'ambiente), che pone l'attenzione su tre distinti e importanti fenomeni: la **difesa del suolo** e la **lotta alla desertificazione**, la **tutela delle acque dall'inquinamento** e la **gestione delle risorse idriche**.

Alla tematica dell'inquinamento è dedicata la sezione II della parte terza (artt. 73 ss.). Mentre

l'art. 73 elenca le finalità cui la normativa di contrasto all'inquinamento è preordinata, l'art. 75 si occupa del riparto delle competenze, prevedendo che lo Stato esercita le competenze ad esso spettanti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attraverso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatte salve le competenze in materia igienico-sanitaria spettanti al Ministro della salute, laddove le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni e i compiti ad essi spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali.

Le finalità della complessiva disciplina sono le seguenti:

- a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
- c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
- e) mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità contribuendo quindi a:
 - 1) garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo;
 - 2) ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee;
 - 3) proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, allo scopo di arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
- f) impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.

Il raggiungimento degli obiettivi indicati si realizza attraverso i seguenti strumenti:

- a) l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
- b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun distretto idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni;
- c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;
- d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato;
- e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
- f) l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;
- g) l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi allorché contenenti sostanze pericolose prioritarie, contribuendo a raggiungere nell'ambiente marino concentrazioni vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
- h) l'adozione delle misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali secondo un approccio combinato.

Il perseguimento delle finalità e l'utilizzo degli strumenti in discorso, nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente, contribuiscono a proteggere le acque territoriali e marine e a realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia.

Sul tema sono intervenute diverse modifiche legislative e contributi giurisprudenziali riguardanti l'inquinamento idrico e la disciplina degli scarichi.

Una sentenza del **TAR Campania del maggio 2024** ha stabilito che le Autorità d'ambito possono prevedere limiti più restrittivi per gli scarichi di reflui industriali rispetto a quelli stabiliti dal D.Lgs. 152/2006. Ciò rafforza il controllo sull'inquinamento industriale e promuove standard più elevati di tutela ambientale.

Nel **novembre 2024**, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato una revisione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane. Le principali modifiche includono l'estensione dell'ambito di applicazione agli agglomerati più piccoli, l'inclusione di ulteriori inquinanti, tra cui i microinquinanti, e l'obiettivo di raggiungere la neutralità energetica nel trattamento delle acque reflue.

Nel mese di **dicembre 2024**, è stata pubblicata la settima edizione del "Codice delle Acque", che incorpora le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18. Il decreto attua la direttiva UE 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, aggiornando gli standard e le normative vigenti.

Il D.L. 31 dicembre 2024, n. 208, conv. in L. **28 febbraio 2025, n. 20**, ha introdotto misure urgenti per affrontare **situazioni di emergenza**, includendo interventi nel **settore idrico**. Le novità riguardano principalmente misure organizzative per fronteggiare emergenze legate alle risorse idriche, con l'obiettivo di garantire un approvvigionamento sostenibile e sicuro.

I richiamati interventi legislativi e giurisprudenziali si possono intendere come un impegno continuo nel rafforzare la disciplina sull'inquinamento idrico e nella gestione sostenibile degli scarichi, allineandosi agli standard europei e promuovendo una maggiore tutela ambientale.

► 3.1. La disciplina degli scarichi

Particolare rilievo assume la **disciplina degli scarichi** (artt. 101 ss.), i quali sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità (sui quali v. artt. 76 ss.) dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del decreto.

Quale regola generale, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124), l'autorizzazione ha validità quadriennale (con previsione di tacito rinnovo) e la competenza spetta alla Regione, salvo che per gli scarichi in fognatura pubblica, per i quali è necessaria l'autorizzazione del Comune, che procede anche all'effettuazione dei relativi controlli.

In generale, l'autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico (art. 129).

In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione (art. 130):

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Restano ferme le ulteriori sanzioni amministrative (artt. 133 ss.) e penali (art. 137 ss.) previste dal Codice.

► 3.2. Il risparmio idrico. Le acque destinate al consumo umano: il nuovo d.lgs n. 18/23

Il Codice si occupa anche della tutela quantitativa della risorsa, attraverso l'adozione di **piani di tutela** contenenti misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei